



ISTITUTO COMPRENSIVO

IC 1 CAPOLUOGO- POGGIOMARINO

VIA ROMA, 38 – 80040 – POGGIOMARINO (NA) – Tel./fax 081 8651166

Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale:

VIA G. BERTONI, 15 – 80040 POGGIOMARINO (NA), tel./fax 081 8652694

Cod. Fiscale 82019200631 - Codice Meccanografico Scuola NAIC8F9003

e_mail: naic8f9003@istruzione.it - pec: naic8f9003@PEC.istruzione.it - www.ic1capoluogopoggiomarino.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - 1 CAPOLUOGO-POGGIOMARINO
Prot. 0000667 del 15/02/2022
VII-7 (Uscita)

A tutti i docenti

Oggetto: delega per la verifica del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico

Il Dirigente Scolastico

Visto il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo;

Visto il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico;*

Vista la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34;

Considerato che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (d’ora innanzi D.L.) si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

Considerato che all’art. 1, comma 6 è stabilito che *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021 (green pass).*

Considerato che l’Art. 1 c 2. del D.L. 10 settembre 2021, n. 122 recante Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 cita: “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e normative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e gli studenti”;

Ritenuto che l'art.6 del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 p. 5 :La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

Considerato che al p.6 vengono abrogati l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

Preso atto che la certificazione verde viene rilasciata:

- a) A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
- b) A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- c) A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

Considerato che *le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

Considerato che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105” e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

Considerato che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l’obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola

DELEGA

Il Sig. _____ nato a _____ il _____
dipendente di codesta istituzione scolastica ad effettuare le verifiche dei green pass degli studenti frequentanti l’istituto attenendosi alle seguenti disposizioni:

- Utilizzare per la verifica i dispositivi mobili nei quali è stata installata l’app del governo VerificaC19. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
- La verifica con l’app potrà essere omessa se l’interessato esibisce una certificazione medica di esenzione della vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo allo scopo incaricato.
- La verifica con l’app dovrà avvenire seguendo i seguenti passi:
 - Richiedere all’alunno l’esibizione del QR-Code in formato digitale oppure cartaceo

- Inquadrare il QR-Code con la camera del dispositivo mobile in cui è installata l'app Verifica C19 che provvederà a verificare la validità della certificazione riportando a schermo il nome, cognome e la data di nascita dell'intestatario.
 - Riportare l'esito della verifica nella lista degli alunni che devono essere sottoposti a controllo.
- Le informazioni relativamente al motivo della validità del green pass (utente vaccinato con una o due dosi o guarito da Covid) non devono essere registrate in alcun modo né possono essere richieste agli interessati.
 - Le informazioni relativamente agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere comunicate soltanto al dirigente e al personale autorizzato
 - La verifica degli esiti deve essere fatta personalmente dal delegato alla verifica che si dovrà accertare che durante tale operazione l'interessato non possa venire a conoscenza della posizione di qualunque altro studente soggetto a controllo
 - Ove si avesse un sospetto sulla autenticità di un green pass o sul reale intestatario dello stesso dovrà essere fatta una segnalazione al dirigente scolastico

Si evidenzia che nel trattamento di dati personali, anche di natura particolare o sensibile, autorizzati con la presente delega dovranno sempre essere rispettate le disposizioni presenti nel Regolamento UE 679/2016, nel D. Lgs 101/2018 e le diverse istruzioni impartite al personale da codesta istituzione.

Firma del delegato per presa visione

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonietta Ottaiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art.3 comma2del D.L.vo n.39/93